



Società di Mutuo Soccorso per il  
personale del Gruppo Intesa Sanpaolo  
- Ente del Terzo Settore

# Statuto

Atto costitutivo del 22 dicembre 2023

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Denominazione, norme applicabili, iscrizione in registri**

1. Su iniziativa della Fondazione Intesa Sanpaolo Ente Filantropico, nel quadro delle proprie attività in favore di dipendenti, ex dipendenti e pensionati del Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché di loro familiari, che si trovino in condizioni di svantaggio, è costituita, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della l. 15 aprile 1886, n. 3818, nonché Ente del Terzo settore ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la società denominata "**Società di Mutuo Soccorso per il personale del Gruppo Intesa Sanpaolo - Ente del Terzo Settore**", o anche in forma breve "**SoMS per il personale del Gruppo Intesa Sanpaolo - ETS**" (di seguito in questo Statuto indicata come "Società").

2. La Società è disciplinata, oltre che dal presente Statuto, dalle disposizioni della legge 3818/1886, nonché del d.lgs. 117/2017, che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, si applicano alla Società solo ove non derogate dalla l. 3818/1886 ed in quanto compatibili.

3. In conformità all'art. 1, comma 1, l. 3818/1886, e all'art. 23, comma 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, la Società ottiene la personalità giuridica iscrivendosi nella sezione "imprese sociali" del Registro delle imprese. Dal momento di tale iscrizione essa acquisisce altresì la qualifica di ente del terzo settore ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 117/2017.

#### **Art. 2**

##### **Durata e sede legale**

1. La Società ha durata illimitata e sede legale in **Milano**.

2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, senza che ciò costituisca e richieda una modifica statutaria, può essere variato l'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune e possono essere istituite sedi operative, sedi secondarie ed uffici in altre località, fermi restando in ogni caso gli obblighi di comunicazione e pubblicazione derivanti dalla normativa vigente.

#### **Art. 3**

##### **Scopo ed oggetto sociale**

1. La Società persegue, senza scopo di lucro, diretto o indiretto, finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei propri soci e dei loro familiari conviventi, di una o più delle seguenti attività:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni sociosanitarie nei casi di invalidità al lavoro, inabilità

temporanea o permanente e/o di non autosufficienza, nonché per eventi conseguenti a infortunio o malattia;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci e loro familiari conviventi per la prevenzione e/o la diagnosi e/o la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare e/o di contributi economici ai familiari in condizione di disabilità dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci o loro familiari conviventi che si trovino in condizione di disagio economico a seguito della perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;

e) istituzione o gestione di fondi sanitari integrativi di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii., per lo svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere a) e b);

f) promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici e solidaristici.

**2.** In particolare, ed a titolo meramente esemplificativo, in coerenza con le attività sopra indicate ai sensi di legge e con i propri obiettivi istituzionali, la Società intende svolgere, in favore dei propri soci e dei loro familiari conviventi, le seguenti attività:

i) “Dopo di noi”:

- erogazione ai figli con disabilità non autosufficienti (art. 3 comma 3, legge 104/92), rimasti orfani di entrambi i genitori, di una rendita annua, integrativa rispetto a quanto già percepito per indennità e reversibilità;

- supporto nell'individuazione di un amministratore di sostegno al verificarsi della morte dell'ultimo genitore superstite o di sopravvenuta impossibilità di cura da parte di quest'ultimo;

- supporto nell'individuazione di strutture residenziali che possano accogliere il figlio con disabilità non autosufficiente;

- erogazione di supporti e/o altri servizi connessi alle finalità del “dopo di noi” e supporto nell'individuazione di modalità di soddisfacimento di bisogni ed esigenze connesse alle medesime finalità.

ii) “Long Term Care” (in favore di familiari non più coperti da “Long Term Care” del “Fondo sanitario integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo”):

- erogazione in caso di non autosufficienza, a qualunque causa dovuta, di rendite, capitali o rimborsi spese per l'assistenza ricevuta;

- erogazione di altri servizi connessi alle finalità del “long term care” e supporto nell'individuazione di modalità di soddisfacimento di bisogni ed esigenze connesse alle medesime finalità.

iii) Erogazione di trattamenti e prestazioni sociosanitarie nei casi di invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente, infortunio o di malattia e che non trovano copertura da parte di altri Enti Welfare del Gruppo Intesa Sanpaolo.

- iv) Erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci e/o loro familiari conviventi per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni, in caso di disagio economico dei soci e/o in assenza di provvidenze pubbliche e/o in assenza parziale o integrale di copertura da parte del "Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo".
- v) Erogazione di servizi di assistenza ai soci e/o a/i familiare/i convivente/i e/o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti in situazione di disabilità e/o non autosufficienza e/o che si trovino in condizione di disagio economico a seguito della perdita di fonti reddituali personali e familiari.
- vi) Supporto, anche economico, ai caregiver in condizione di disagio economico (ad esempio, voucher per necessità di assistenza/badanti per i genitori anche se non conviventi o coperture infortuni per caregiver o voucher o iniziative formative per caregiver).
- vii) Contributi per le spese sostenute per la formazione dei soci con familiari con disabilità per il supporto degli stessi o in favore dei familiari stessi o per l'acquisto di ausili.
- viii) promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette alla diffusione di valori mutualistici e solidaristici.

**3.** Le attività di cui ai precedenti commi del presente articolo possono essere svolte in tutte le forme e modalità consentite dalla legge, e dunque, tra l'altro, sia mediante autogestione sia mediante convenzionamento assicurativo o affidamento della gestione ad altre società di mutuo soccorso e/o fondi sanitari integrativi. Le attività sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

**4.** Per il raggiungimento dei propri scopi, la Società potrà, a titolo esemplificativo:

- a) stipulare atti e contratti di ogni genere, compresi acquisti immobiliari per sedi, uffici e strutture operative;
- b) stipulare accordi:
  - con società di servizi specializzate nel settore sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale ed assicurativo;
  - con strutture ospedaliere, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica strumentale;
  - con ordini professionali di medici specialistici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare, enti ed associazioni del volontariato;
  - con aziende produttrici per la fornitura di presidi ortopedici e terapeutici;
  - con stabilimenti o istituti termali, alberghi e pensioni, al fine di realizzare condizioni vantaggiose sia per la cura che per il soggiorno;
- c) realizzare ricerche e studi, curare pubblicazioni, organizzare seminari e campagne di diffusione, istituire corsi nel settore assistenziale;
- d) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali;
- e) costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 10

del d.lgs. 117/2017 e 2447-bis del codice civile.

**5.** La Società può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge.

**6.** La Società può inoltre, entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa applicabile, promuovere la costituzione di altri enti e società o assumere interessenze e partecipazioni in enti o società, partecipare a consorzi, aggregare organismi mutualistici e associativi per attuare servizi comuni e per rendere più efficace la propria azione, nonché promuovere o partecipare alla costituzione di fondi sanitari o di altre società di mutuo soccorso.

**7.** La Società può realizzare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del d.lgs. 117/17 e ss.mm.ii.

**8.** In ogni caso, la Società non può svolgere attività diverse da quelle di cui alla l. 3818/1886.

**9.** Nello svolgimento della propria attività, la Società potrà avvalersi di volontari in conformità a quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/17 e ss.mm.ii.

## **TITOLO II**

### **SOCI**

#### **Art. 4**

##### **Categorie e requisiti dei soci**

**1.** Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi come soci tutte le persone fisiche e gli enti giuridici che, avendone i requisiti necessari, facciano richiesta di ammissione alla Società. In ragione del ruolo svolto in sede di costituzione e di promozione della Società, è di essa "socio sostenitore di diritto" la Fondazione Intesa Sanpaolo Ente Filantropico.

**2.** Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) soci ordinari;
- b) soci ordinari familiari;
- c) soci convenzionati;
- d) soci sostenitori.

**3.** Possono essere ammessi come "soci ordinari" versando la relativa quota sociale:

- i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso le Società tempo per tempo facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo aventi sede in Italia;
- i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso le Fondazioni bancarie da cui siano originate Società del Gruppo, che detengano partecipazioni nel Gruppo medesimo e delle società/enti strumentali delle stesse per i quali siano formalizzate richieste di adesione con adeguate modalità;
- i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso ulteriori Società

partecipate del Gruppo Intesa Sanpaolo cui sia deciso di estendere la possibilità di adesione alla "Società" con accordo sindacale;

- i soggetti per i quali, a seguito di operazioni societarie riguardanti il Gruppo, sulla base di specifiche intese tra le Fonti Istitutive sia stato previsto il mantenimento dell'iscrizione a coperture LTC già in essere precedentemente alle suddette operazioni societarie.

Mantengono la qualifica di "soci ordinari" i dipendenti di cui sopra il cui rapporto di lavoro sia stato risolto con diritto all'assegno straordinario erogato dal "Fondo di solidarietà per il personale del credito" ovvero con diritto a trattamento pensionistico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, incluso quello di inabilità.

**4. Possono essere ammessi come "soci ordinari familiari":**

- 1) i familiari non conviventi dei "soci ordinari" che ne facciano richiesta;
- 2) i familiari con disabilità o non autosufficienti (anche se minori di età) in caso di decesso del "socio ordinario". Il tutore o altro rappresentante legale, ove nominato, rappresenta il familiare con disabilità o non autosufficiente in tutti i rapporti con la "Società" ed esercita il diritto di voto in assemblea, ma non ha diritto di elettorato passivo alle cariche sociali;
- 3) in caso di decesso del "socio ordinario", il coniuge (in assenza di separazione legale) o unito civilmente (in assenza di scioglimento del vincolo) o convivente di fatto, superstite del "socio ordinario" deceduto e convivente al momento del decesso.

I "soci ordinari familiari" aderiscono ad almeno un piano sanitario o ad una copertura assistenziale erogati dalla Società.

**5. Possono essere ammessi come "soci convenzionati" altre società di mutuo soccorso, fondi sanitari e casse di assistenza sanitaria integrativa, che ne facciano richiesta, purché abbiano soci, iscritti o aderenti beneficiari delle prestazioni rese dalla Società sulla base di appositi accordi o convenzioni.**

**6. Possono essere ammessi come "soci sostenitori" le persone fisiche e gli enti giuridici che effettuino conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali, in misura non inferiore all'ammontare minimo annuo stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione, che dovrà comunque essere non inferiore a € 50.000 (cinquantamila).**

## **Art. 5**

### **Ammissione ed altre vicende del rapporto sociale**

**1.** Per essere ammessi come soci, i richiedenti devono possedere i requisiti di cui al precedente art. 4 ed accettare integralmente le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti applicativi del medesimo.

**2.** L'eventuale diniego di ammissione deve essere motivato e notificato all'aspirante socio all'indirizzo mail indicato nella richiesta di iscrizione entro trenta giorni dalla richiesta.

**3.** Il rapporto sociale cessa a seguito di morte, estinzione, recesso o esclusione del socio e produce l'automatica risoluzione anche dei rapporti in essere fra il socio e la Società relativi a piani, coperture o prestazioni sanitarie, socio-sanitarie o assistenziali.

**4.** Il socio può liberamente recedere dalla Società, ferma restando la diversa disciplina per i soci convenzionati eventualmente prevista nella specifica convenzione o accordo.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il socio receduto non ha diritto al rimborso di quote e contributi versati alla Società, né a qualsiasi quota dei fondi sociali, fatta eccezione per i sussidi cui il socio ha già diritto al momento del recesso. L'eventuale riammissione del socio receduto dovrà essere sottoposta al parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti.

**5.** Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio:

- a) che abbia usato mezzi illeciti per ottenere dalla Società contributi, sussidi, indennità o prestazioni cui non aveva diritto;
- b) che abbia volontariamente recato comprovati danni, anche di reputazione o immagine, alla Società;
- c) che incaricato di custodire od amministrare il patrimonio e i fondi sociali, ne abbia alterato la destinazione o ne abbia in qualche modo abusato;
- d) che abbia gravemente violato gli obblighi che gli derivano dallo Statuto, da eventuali regolamenti applicativi del medesimo e dalle deliberazioni regolarmente assunte dall'Assemblea dei soci e dagli altri organi sociali;
- e) che non abbia versato le quote sociali e/o i contributi richiesti dal Consiglio di Amministrazione per un intero anno sociale, nonostante il sollecito ricevuto.

La delibera di esclusione, debitamente motivata, è comunicata al socio via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

Il socio escluso dalla Società non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

**6.** La qualifica di socio è sospesa nel caso in cui il socio sia in ritardo di oltre quindici giorni dal sollecito ricevuto rispetto al versamento della quota di iscrizione e dei contributi. La sospensione permane finché il socio non regolarizzi la propria posizione verso la Società.

## **Art. 6**

### **Doveri dei soci**

**1.** Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, di eventuali regolamenti applicativi del medesimo, delle specifiche norme di attuazione del piano sanitario o della copertura

assistenziale attivati e di tutte le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali. Tutti i soci sono inoltre tenuti al versamento della quota sociale annuale e degli eventuali ulteriori contributi come determinati dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla propria categoria di appartenenza ed al piano sanitario o alla copertura assistenziale attivati.

## **Art. 7**

### **Diritti dei soci**

**1.** Tutti i soci ordinari, inclusi i soci ordinari familiari, che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione o non risultino sospesi, hanno diritto di accedere alle prestazioni fornite dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi regolamenti.

**2.** I soci ordinari, che siano in regola con il pagamento della quota sociale annuale e degli eventuali contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e siano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni, hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali.

**3.** Non possono ricoprire cariche sociali:

a) i dipendenti della Società;

b) i locatari di immobili, sia civili che commerciali, di proprietà della Società;

c) tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti e/o contrari alle finalità e scopi della Società.

**4.** I soci convenzionati hanno diritto di accedere – e far accedere in forma mediata i propri soci, iscritti o aderenti – alle prestazioni fornite dalla Società secondo il rispettivo contratto, accordo o regolamento aziendale o atto di convenzione, nei termini ed alle condizioni previsti dai relativi regolamenti. I soci convenzionati, se in regola con il pagamento dell'eventuale quota sociale e dei contributi dovuti per garantire le prestazioni della Società ai propri soci, iscritti o aderenti, in conformità al rispettivo contratto, accordo o regolamento aziendale o atto di convenzione, e purché siano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni, esprimono nell'Assemblea dei soci due voti se hanno più di 1.000 soci, iscritti o aderenti che beneficiano delle prestazioni della Società, ed un voto aggiuntivo ogni ulteriori 500 soci, iscritti o aderenti che beneficiano delle prestazioni della Società, sino ad un massimo di 5 voti, e persone da loro indicate possono essere elette alle cariche sociali.

**5.** I soci sostenitori in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società ed iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni hanno diritto di voto in Assemblea, possono essere eletti alle cariche sociali o possono a tal fine indicare persone da eleggere. I soci sostenitori esprimono nell'Assemblea dei soci ciascuno cinque voti ed hanno diritto di designare tra i soci ordinari, secondo modalità stabilite in un apposito regolamento, un terzo del totale degli amministratori, nonché un componente effettivo ed un componente supplente con funzioni di Presidente dell'Organo di controllo. Gli amministratori designati dai soci sostenitori sono revocabili solo da



questi ultimi con le stesse modalità con cui è avvenuta la designazione.

### **TITOLO III**

#### **PROFILI FINANZIARI**

#### **Art. 8**

##### **Patrimonio sociale**

**1.** Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale formato dalle quote di iscrizione versate dai soci;
- b) dall'accantonamento di eventuali avanzi di gestione;
- c) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- d) da donazioni ed atti di liberalità, lasciti, sovvenzioni, contributi pubblici o privati, anche preservando e dando attuazione alle finalità eventualmente indicate dal donatore o dal *de cuius*, se compatibili con l'attività della Società e ammettendo la segregazione del suddetto patrimonio;
- e) dai fondi erogati dai soci sostenitori.

**2.** Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in depositi presso Istituti di credito e/o in altre forme di investimento ispirate a ragioni di massima prudenza e bassa rischiosità, in questo senso volte alla massima garanzia di conservazione del patrimonio.

**3.** Il patrimonio sociale è indivisibile tra i soci, anche in caso di scioglimento della Società a qualunque causa dovuto. In particolare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 d.lgs. 117/17 e ss.mm.ii., la Società non può destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statuari né può distribuire ai soci, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 9**

##### **Esercizio sociale e bilancio**

**1.** L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno attribuiti alle riserve, fondi ed accantonamenti di cui all'art. 8.

**2.** Il bilancio e i relativi documenti accompagnatori devono essere presentati all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni e comunque in tempo utile al fine di consentire la pubblicazione del bilancio nei termini previsti dalla legge.

**3.** Il bilancio deve essere redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 d.lgs. 117/17 e

alla relativa modulistica definita con decreto ministeriale.

## **TITOLO IV**

### **AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

#### **Art. 10**

##### **Organi societari**

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

#### **Art. 11**

##### **Assemblea ordinaria e straordinaria**

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

2. All'Assemblea ordinaria spetta:

- approvare il bilancio annuale;
- approvare il bilancio sociale se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo, fermo restando il potere di designazione e revoca, in sede assembleare, di un terzo degli amministratori e di un componente effettivo ed uno supplente dell'Organo di controllo riconosciuto ai soci sostenitori dal presente Statuto;
- stabilire la misura dell'eventuale compenso per i componenti dell'Organo di controllo;
- trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare su tutti i restanti oggetti di competenza dell'Assemblea dei soci ai sensi delle disposizioni di legge o del presente Statuto.

3. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche statutarie;
- sullo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio;
- sulla nomina dei liquidatori;
- sulla trasformazione, fusione e scissione della Società;
- su ogni altro oggetto riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

## **Art. 12**

### **Voto in Assemblea**

1. Hanno diritto di partecipare e votare in Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che siano in regola con il pagamento della quota sociale e degli eventuali ulteriori contributi associativi.
2. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società o di società controllate, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.
3. Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe ovvero più di cinque deleghe nel caso in cui la Società abbia un numero pari o superiore a 500 soci.

## **Art. 13**

### **Convocazione dell'Assemblea e modalità di svolgimento**

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, nonché ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile.
2. L'Assemblea dei soci è inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione di una richiesta di convocazione da parte dell'Organo di controllo o di almeno il 20% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta stessa. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge o del presente Statuto, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.
3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi, almeno 15 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea, presso la sede legale della Società, sul sito Internet della medesima, nonché su un quotidiano a rilevanza nazionale.
4. L'avviso deve contenere l'indicazione della data e del luogo (fisico o virtuale) della riunione, l'ordine del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione, che non potrà essere fissata prima di 24 ore dalla prima.
5. L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si tenga anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
6. Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
  - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

7. È ammesso, se previsto nell'avviso di convocazione, il voto elettronico e per corrispondenza ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. 117/2017.

#### **Art. 14**

##### **Quorum e presidenza dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'assemblea straordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/20 dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati per delega.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti o rappresentati per delega, mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente oppure, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, ove nominati. In caso di loro assenza, l'Assemblea è presieduta da altro consigliere di amministrazione o da un socio designato dagli intervenuti.

3. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario scegliendolo anche tra i non soci. Delle riunioni è redatto processo verbale.

#### **Art. 15**

##### **Diritti particolari dei soci sostenitori**

1. Tutte le disposizioni del presente Statuto che incidano sui diritti dei soci sostenitori, incluse le disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1 e 2 (nella parte relativa ai soci sostenitori di diritto); 4, comma 6; 5, comma 6; 16, commi 2 e 8; e 20, comma 1, sono modificabili solo con il consenso dei soci sostenitori di diritto.

#### **Art. 16**

##### **Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Società, di provvedere alla gestione della stessa in conformità alle leggi, allo Statuto e ad eventuali regolamenti applicativi del medesimo, assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'Assemblea dei soci

dalla legge o dal presente Statuto.

**2.** I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di dodici (12) consiglieri, quattro (4) dei quali nominati dai soci sostenitori e i restanti otto (8) nominati dall'Assemblea dei soci sulla base di un sistema di votazione per liste.

**3.** Almeno un amministratore nominato dall'Assemblea dei soci deve essere scelto tra i soci ordinari familiari. Tutti gli amministratori devono comunque essere scelti tra i soci della Società.

**4.** All'elezione degli otto componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare si procede sulla base di liste presentate dai Soci, secondo le modalità di seguito indicate, e depositate presso la sede sociale almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima o unica convocazione.

Ciascun socio potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I candidati debbono possedere i requisiti stabiliti dalla legge.

Ogni Socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Ogni lista di candidati deve essere composta da:

- a) per il Consiglio di Amministrazione: otto (8) persone, di cui almeno una (1) scelta fra i soci ordinari familiari, nonché otto (8) persone indicate quali sostituti per i casi di cui al paragrafo 6 del presente articolo, di cui almeno una (1) scelta fra i soci ordinari familiari;
- b) per l'Organo di Controllo: due (2) componenti, nonché due (2) persone indicate quali supplenti.

Risultano eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti tutti i candidati della lista medesima; nel caso in cui nessuna lista di candidati venisse presentata, i consiglieri saranno nominati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 14 del presente statuto.

**5.** Ad apposito Regolamento Elettorale è demandata la disciplina di dettaglio nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e tenendo conto che la nomina si basa sui principi della libertà delle candidature, dell'efficacia e trasparenza delle procedure, nonché della partecipazione e piena rappresentatività di tutte le categorie di soci e sul ruolo di garanzia di una Commissione Elettorale quale organo di governo dell'intera procedura.

**6.** Ove in corso di mandato vengano a mancare uno o più amministratori, senza che venga meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione così come determinato al momento dell'insediamento, se trattasi di amministratore designato dai Soci Sostenitori, questi ultimi provvedono a sostituirlo, altrimenti si fa luogo alla sostituzione con i soggetti di cui al paragrafo 4, lettera a) del presente articolo. Il componente subentrante resta in carica sino a conclusione del mandato in corso.

**7.** Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri e qualora i componenti cessati non

fossero sostituibili ai sensi del precedente comma il Consiglio di Amministrazione decadrà e si dovrà procedere al suo totale rinnovo ai sensi delle disposizioni precedenti; sino alla nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio di Amministrazione in carica procederà alla ordinaria amministrazione.

**8.** Gli amministratori devono possedere al momento della designazione e dell'elezione i requisiti di anzianità come soci e di competenza e professionalità stabiliti dalla legge e nel Regolamento Elettorale in conformità con la natura e la specifica identità della Società. La perdita dei requisiti in corso di mandato è causa di automatica decadenza dell'amministratore.

**9.** La cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento o dall'accesso all'assegno straordinario erogato dal "Fondo di solidarietà per il personale del credito", comporta la contestuale decadenza dalla carica di amministratore.

**10.** Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi ed è rinnovabile per un massimo di tre mandati consecutivi; esso scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica.

**11.** Per l'assolvimento dell'incarico di Consigliere non compete emolumento alcuno.

**12.** Il Consiglio di Amministrazione, a mero titolo indicativo:

- nomina il Presidente tra i componenti designati dai Soci sostenitori, e il Vicepresidente, tra i suoi restanti componenti;
- nomina il Direttore, su proposta del Socio sostenitore di diritto;
- effettua la verifica del possesso dei requisiti in capo ai propri componenti e all'Organo di Controllo previsti dal presente Statuto;
- assume le necessarie determinazioni in ordine alla gestione del patrimonio ed alla gestione contabile e amministrativa;
- approva la bozza di bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- gestisce il piano degli impieghi temporanei delle disponibilità liquide e dei flussi degli esborsi;
- assume i provvedimenti anche di tipo sanzionatorio nei confronti degli Iscritti;
- può nominare e revocare un Comitato scientifico e uno o più comitati tecnici, composto sia da membri interni sia esterni al Consiglio di Amministrazione, con funzioni consultive e propositive relativamente alle linee guida in materia sanitaria, scientifica, di prevenzione e di assistenza e di approfondimento di particolari tematiche di interesse della Società; ai soli membri esterni è riconosciuto un gettone di presenza come definito dal Consiglio di Amministrazione;
- definisce le modalità di conservazione dei dati personali, sensibili e non, secondo le disposizioni operanti in relazione all'attività della Società, ed attribuisce la responsabilità del relativo trattamento al Direttore;

- definisce il modello organizzativo della Società, anche in applicazione delle normative di legge tempo per tempo vigenti;
- stabilisce le politiche di gestione dei rischi e del sistema dei controlli, individuando specifici presidi (eventualmente anche esternalizzati) quali funzione del rischio, controlli interni (internal audit) e funzione attuariale;
- ove si renda necessario, definisce l'applicazione, in via interpretativa, delle norme statutarie aventi a riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, a favore degli iscritti beneficiari di contratto collettivo di altro settore merceologico;
- delibera circa la sottoscrizione di convenzioni sanitarie od analoghe intese volte a favorire il perseguimento degli scopi sociali, provvedendo ad un costante monitoraggio per verificarne l'efficienza e la sostenibilità economica;
- determina, nell'ambito della normativa vigente, l'eventuale sostituzione delle certificazioni anagrafiche con idonee autocertificazioni e definisce i limiti entro i quali gli iscritti possono in tal modo comprovare comunque la sussistenza dei requisiti statuari per beneficiare delle prestazioni;
- può costituire al proprio interno singole commissioni con funzioni propositive e consultive;
- predispone l'attività istruttoria e propone all'assemblea l'adozione di regolamenti e di eventuali modifiche statutarie;
- approva e modifica il Regolamento Elettorale.

**13.** Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da una persona non componente del Consiglio stesso.

#### **Art. 17**

##### **Delega di poteri**

**1.** Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente o ad uno o più consiglieri.

#### **Art. 18**

##### **Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

**1.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 volte l'anno e comunque ogni qualvolta ne sia ravvisata l'opportunità dal Presidente o da chi lo sostituisce o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o dall'Organo di controllo.

**2.** L'avviso di convocazione deve essere inviato, salvi casi d'urgenza, almeno sette giorni prima della riunione, deve indicare giorno, ora e luogo (fisico o virtuale) della riunione e deve essere corredato dall'ordine del giorno da cui dovranno risultare tutti gli argomenti che s'intendono trattare. L'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si svolga esclusivamente

mediante mezzi di telecomunicazione.

**3.** Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e a maggioranza assoluta dei presenti. Le decisioni riguardanti la convocazione dell'Assemblea straordinaria o le proposte di adozione/modifica dei regolamenti devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri espressione dei soci sostenitori. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

**5.** Se uno o più consiglieri hanno interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, si applicano le disposizioni dell'art. 2391 del codice civile.

**6.** Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

**7.** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Art. 19**

### **Presidente**

**1.** Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Società;
- convoca l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'attività complessiva della Società in modo che essa si svolga in conformità alle leggi, allo statuto, ai regolamenti interni, alle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- può assumere, in caso di comprovata urgenza e sentito il Vicepresidente, le determinazioni che giudichi indispensabili - eccettuate quelle attinenti all'approvazione della bozza di bilancio – sottoponendole a ratifica del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

## **Art. 20**

### **Organo di controllo**

**1.** L'Organo di controllo svolge le funzioni di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017 e si compone di un



(1) componente effettivo, con l'incarico di Presidente, e il relativo componente supplente nominati dai soci sostenitori, nonché di due (2) componenti effettivi e due (2) supplenti eletti dall'Assemblea, sulla base di un sistema di votazione per liste. In caso di dimissioni o altre cause di cessazione del Presidente assumerà la carica di Presidente il componente supplente designato dai soci sostenitori.

**2.** Si rimanda all'art. 16, comma 4, lettera b) del presente statuto per le modalità di elezione dei componenti di competenza assembleare.

**3.** I componenti dell'Organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 del codice civile. Ad essi si applica l'art. 2399 del codice civile.

**4.** Essi restano in carica per quattro esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica.

**5.** I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili per non oltre tre mandati.

**6.** Il loro compenso annuale è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nei limiti di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

**7.** Qualora dovesse essere obbligatoria per legge, all'Organo di controllo potrà essere attribuita anche la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo dovrà essere integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## **Art. 21**

### **Direttore**

**1.** Il Direttore:

- a) collabora alla preparazione dei programmi di attività della Società nonché alla successiva valutazione dei risultati;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e la gestione dei programmi di attività della Società;
- c) coordina tutte le attività amministrative e gestionali della Società;
- d) cura, insieme con il Presidente, le comunicazioni ai soci;
- e) informa il Consiglio di Amministrazione circa l'andamento finanziario della Società;
- f) predispone la bozza di bilancio di ciascun esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- g) partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni consiliari;
- h) esegue ogni altra funzione delegata dal Consiglio.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **Art. 22**

### **Regolamenti attuativi**

1. Il funzionamento della Società può essere disciplinato da appositi regolamenti attuativi del presente Statuto, approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Spetta al Consiglio di Amministrazione approvare, in conformità a direttive o linee-guida eventualmente disposte dall'Assemblea, i regolamenti relativi all'accesso ai piani sanitari e alle coperture assistenziali, alle modalità di erogazione e svolgimento delle prestazioni da parte della Società e di accesso ad esse da parte dei Soci, e ai relativi rapporti tra Società e soci o altri beneficiari.

## **Art. 23**

### **Libri sociali**

1. La Società tiene:
  - a) il libro dei soci, diviso per sezioni quante sono le diverse categorie di soci, a cura del Consiglio di Amministrazione;
  - b) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, a cura del Consiglio di Amministrazione;
  - c) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, a cura del Consiglio medesimo;
  - d) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo, a cura dell'Organo medesimo.
2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, estraendone eventuale copia a proprie spese, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione che deve rispondere entro 30 giorni, secondo le modalità previste da eventuali apposite delibere e/o regolamenti del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 24**

### **Risoluzione delle controversie**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta mediante arbitrato "semplificato", secondo il Regolamento della Camera arbitrale di Milano, da un arbitro unico nominato in conformità a tale regolamento, che le Parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.
2. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti l'organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

**3.** La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

#### **Art. 25**

##### **Scioglimento della Società**

- 1.** L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.
- 2.** Il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto interamente in favore di altra società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici ai sensi di legge.